



# Comunicazioni delle imprese a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra

## Domande frequenti (FAQ: gennaio 2015)

[Nome del progetto di documento: Comunicazioni delle imprese, FAQ (rev 2015-01-27).docx]

### Introduzione

Il nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 (in appresso "il regolamento") rafforza le misure esistenti in materia di gas fluorurati a effetto serra [idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruri di zolfo ( $\text{SF}_6$ )] e introduce una serie di modifiche di ampia portata che ridurranno le emissioni in misura significativa.

Il regolamento impone alle imprese di comunicare i dati concernenti la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di altri gas a effetto serra contenenti fluoro. Il formato della comunicazione è determinato dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1191/2014.

Le imprese devono trasmettere la relazione avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica fornito dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), accessibile dal portale F-gas sul sito Internet della Commissione europea. Ulteriori orientamenti e un manuale sull'uso del BDR (*Business Data Repository*) sono forniti online all'indirizzo: <https://bdr.eionet.europa.eu/help>.

Scopo del presente documento è fornire una guida alle imprese soggette agli obblighi di comunicazione, fatti salvi gli obblighi previsti dal regolamento. Esso è strutturato in una serie di risposte a domande che potrebbero porsi tali imprese in merito agli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai gas. Il presente documento di orientamento non ha valore legale.

## **Riconoscimento**

Il presente documento è stato curato, per conto della DG Azione per il clima, da Wolfram Jörß e Graham Anderson dell'Öko-Institut e.V. (Germania), nonché da Barbara Gschrey e Winfried Schwarz dell'Öko-Recherche GmbH (Germania).

## Sommario

Introduzione.....	1
1. Le novità.....	5
2. Definizioni .....	7
2.1. Che cosa sono i gas soggetti a comunicazione? .....	7
2.2. Come stabilire se la propria attività supera le soglie di comunicazione? .....	7
2.3. Quali sono le soglie che determinano l'obbligo di comunicazione? .....	7
2.4. Che cosa è "l'immissione in commercio"? .....	8
2.5. Che cos'è una "materia prima"? .....	8
2.6. Che cos'è la "rigenerazione"? .....	8
2.7. Che cos'è il "riciclaggio"? .....	8
2.8. Che cos'è la "distruzione"? .....	8
2.9. Qual è la data dell'importazione? .....	8
3. Chi deve presentare una relazione? .....	9
3.1. La mia impresa è considerata importatore o esportatore? .....	9
3.2. Chi deve presentare la relazione: il produttore o l'agente? .....	9
3.3. In qualità di "rappresentante esclusivo" sono soggetto all'obbligo di comunicazione? .....	9
3.4. Vendo prodotti contenenti gas soggetti a comunicazione, come devo comunicarlo? .....	10
3.5. Cosa devo fare per i gas soggetti a comunicazione esportati in prodotti o apparecchiature? .....	10
3.6. In che modo le imprese devono comunicare la distruzione? .....	10
3.7. Composizione dei gas ricevuti a fini di distruzione .....	10
3.8. Quali sono le modalità di comunicazione per gli utilizzatori di materie prime? .....	11
3.9. Quali sono le modalità di comunicazione delle società affiliate registrate in diversi Stati membri? .....	11
3.10. Quali sono le modalità di comunicazione delle imprese con più impianti? .....	11
3.11. Comuniciamo le sostanze che riducono lo strato di ozono, dobbiamo comunicare anche gli HFC? .....	11
3.12. Non rientriamo più nei criteri di comunicazione obbligatoria, dobbiamo comunque comunicare i dati? .....	11
3.13. Quando la vendita/l'acquisto di gas soggetti a comunicazione avvengono fra due produttori, chi è tenuto ad effettuare la comunicazione? .....	12
3.14. Comunicazione delle autorizzazioni di quote rilasciate a importatori di apparecchiature contenenti HFC .....	12
3.15. Comunicazione delle autorizzazioni di quote per le importazioni di apparecchiature contenenti HFC .....	12
4. Quando e come comunicare? .....	13
4.1. Qual è la scadenza della comunicazione? .....	13
4.2. Dove trovo i moduli per la comunicazione? .....	13
4.3. Che cosa occorre comunicare se si supera la soglia soltanto per una o due attività? .....	13
4.4. La comunicazione deve avvenire in tonnellate o chilogrammi e con quanti decimali? .....	14
4.5. Come devo compilare i moduli per le applicazioni previste? .....	14
4.6. Come compilare i moduli per le scorte? .....	14
4.7. Come devono essere comunicati gli acquisti nell'Unione europea? .....	14
4.8. Come devono essere comunicate le vendite nell'Unione europea? .....	14
4.9. I gas contenuti in apparecchiature o trasferiti all'interno di apparecchiature devono essere comunicati? .....	15
4.10. Come devono essere comunicati gli HFC importati per la produzione di schiume? .....	15
4.11. Importo schiume nell'UE, come devo comunicarlo? .....	15
4.12. Comunicazione di sottoprodotti che sono gas soggetti a comunicazione .....	16
4.13. Importiamo prodotti contenenti gas soggetti a comunicazione, cosa dobbiamo comunicare? .....	17
4.14. Quali sono le categorie per le apparecchiature precaricate? .....	17
4.15. Importazione e riesportazione di gas soggetti a comunicazione sfusi .....	20
4.16. Importazione per perfezionamento attivo e riesportazione di apparecchiature .....	21
4.17. Comunicazione degli HFC forniti a un fabbricante UE a fini di esportazione .....	21
4.18. Importazione e vendita in apparecchiature in un anno successivo .....	22
4.19. Riesportazione di importazioni che non erano state immesse in commercio .....	22
4.20. Restituzioni e discrepanze di peso .....	22
5. Miscele e miscelazione .....	23
5.1. Come determinare il GWP di una miscela? .....	23

5.2.	Occorre comunicare la quantità delle miscele o dei costituenti?.....	23
5.3.	Come comunicare le miscele miscelate dalla propria impresa nell'UE? .....	23
5.4.	Quali miscele figurano nell'elenco ristretto di comunicazione online?.....	25
5.5.	Come comunicare una miscela che non figura nell'elenco ristretto delle miscele? .....	25
6.	Comunicazione degli HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f)....	26
6.1.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) (importazione a fini di distruzione).....	26
6.2.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) (uso come materia prima).....	26
6.3.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), a fini di esportazione .....	27
6.4.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) (materiale militare) .....	27
6.5.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 12, lettera e) (fabbricazione di semiconduttori) .....	27
6.6.	HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) (aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici) .....	28
7.	Società affiliate, riservatezza commerciale e verifica .....	28
7.1.	Occorre comunicare le società affiliate dell'impresa? .....	28
7.2.	Quando devo identificare i miei partner commerciali? .....	28
7.3.	Come identificare i partner commerciali o le società affiliate? .....	29
7.4.	I dati richiesti sono commercialmente sensibili. Come saranno trattati?.....	29
7.5.	Devo presentare la verifica della relazione?.....	29
8.	Gas soggetti a comunicazione elencati nell'allegato I del regolamento .....	32
9.	Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento.....	35
10.	Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela .....	36
11.	GWP di gas non fluorurati di cui all'allegato IV del regolamento.....	37
12.	Miscele comuni .....	38
13.	Categorie di prodotti o di apparecchiature.....	40
14.	Dove è possibile reperire maggiori informazioni sugli obblighi di comunicazione in materia di gas?	41

## 1. Le novità

Per le imprese che conoscono le modalità di comunicazione a norma del vecchio regolamento 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra e del vecchio regolamento n. 1493/2007 della Commissione, questa pagina illustra le modifiche più importanti introdotte dal nuovo regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (in appresso "il regolamento") e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (in appresso "il regolamento di esecuzione"), applicabili alle comunicazioni relative alle attività del 2014 da effettuare entro il 31 marzo 2015 e per ogni anno successivo.

**Gas fluorurati:** l'elenco dei gas fluorurati a effetto serra soggetti ad obbligo di comunicazione è stato ampliato (cfr. la domanda 2.1).

**Miscela:** le regole di comunicazione per le miscele sono state modificate:

- i "preparati" (miscele) di cui al vecchio regolamento sono definiti adesso "miscele" (*mixtures*), in conformità della legislazione REACH<sup>1</sup>;
- la soglia del potenziale di riscaldamento globale (GWP) per la copertura di miscele/preparati di cui al vecchio regolamento è stata soppressa;
- in quali casi si devono comunicare le quantità delle miscele e in quali casi quelle dei costituenti? Cfr. la domanda 5.2;
- le imprese che creano miscele mescolando gas sono obbligate a comunicare tali miscele immesse sul mercato dell'UE (cfr. il punto 5).

**Soglie:** sono state riviste le soglie relative all'obbligo di comunicazione per i produttori, importatori ed esportatori (cfr. la domanda 2.3). Le soglie sono definite sia in termini di quantità fisiche (tonnellate metriche) di gas sia in termini del loro GWP di CO<sub>2</sub> equivalente (cfr. la domanda 2.2).

**Importatori e produttori:**

- Gli importatori e i produttori che sono anche esportatori devono specificare le quantità di **esportazioni provenienti da importazioni o produzioni proprie**.
- Le comunicazioni sulle **scorte detenute al 1° gennaio e al 31 dicembre** devono essere specificate in tre categorie (cfr. la domanda 4.6):
  - 1 Stock totali
  - 2 (di cui) stock da importazione o produzione proprie
  - 3 (di cui) stock da importazione o produzione proprie non ancora immessi sul mercato dell'UE
- Le quantità di HFC importati o prodotti per i fini elencati all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento **esentate dalla quota di HFC** devono essere comunicate, precisando il destinatario di tali HFC esentati (cfr. le domande da 4.16 a 6.6, per il modulo di identificazione cfr. la domanda 7.3).
- Il modulo di comunicazione del "**co-produttore**" usato nei vecchi moduli di comunicazione è stato soppresso.

**Produttori:** devono comunicare anche la distruzione della propria produzione (cfr. la domanda 4.11) e i gas mescolati nelle miscele (cfr. il punto 5).

**Esportatori:** il "**modulo per esportatori**" separato è stato soppresso. Gli esportatori che sono anche importatori o produttori non devono più riportare le informazioni in due moduli diversi. La comunicazione sulle esportazioni è stata inserita in toto in un unico modulo, insieme alla comunicazione sulle importazioni e sulla produzione.

**Importatori di prodotti/apparecchiature:** è previsto un nuovo obbligo di comunicazione per gli importatori di prodotti/apparecchiature contenenti gas soggetti a comunicazione (cfr. le domande 2.3 e 4.13).

---

<sup>1</sup> REACH - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche

**Utilizzatori di materie prime:** è previsto un obbligo di comunicazione a sé stante per gli utilizzatori di materie prime (cfr. le domande 2.3 e 3.7). In base al vecchio regolamento, soltanto i produttori/importatori erano tenuti a comunicare l'uso (eventuale) di materie prime.

**Imprese di distruzione:** è previsto un obbligo di comunicazione a sé stante per le **imprese di distruzione** (cfr. le domande 2.3 e 3.6). In base al vecchio regolamento, soltanto i produttori/importatori erano tenuti a comunicare la distruzione (eventuale).

**Affiliate:** le imprese sono invitate a comunicare le società affiliate ad altre imprese soggette all'obbligo di comunicazione su base volontaria. Queste informazioni saranno utilizzate dall'AEA per stabilire se possano essere pubblicati dati aggregati (cfr. la domanda 7.1, per il modulo di identificazione cfr. la domanda 7.2, per la riservatezza commerciale cfr. la domanda 7.1).

## 2. Definizioni

### 2.1. Che cosa sono i gas soggetti a comunicazione?

Il termine *gas soggetti a comunicazione* impiegato nel presente documento indica qualsiasi gas o miscela definiti dal regolamento. I gas da notificare in conformità dell'articolo 19 del regolamento sono riportati sotto. Questi gas sono elencati negli allegati I e II del regolamento, di cui alle sezioni 8 e 9 del presente documento.

L'allegato I del regolamento elenca i "gas fluorurati a effetto serra", ovvero:

1. idrofluorocarburi (HFC),
2. perfluorocarburi (PFC),
3. altri composti perfluorurati (esafluoruri di zolfo (SF<sub>6</sub>)).

Nella sezione 8 del presente documento è riportato un elenco di detti gas, dei rispettivi numeri CAS<sup>2</sup>, del loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) e delle loro applicazioni più comuni.

L'allegato II del regolamento elenca "Altri gas fluorurati a effetto serra", ovvero

1. idro(cloro)fluorocarburi insaturi,
2. eteri e alcoli fluorurati,
3. altri composti perfluorurati.

Alla sezione 9 del presente documento è riportato l'elenco di tali gas e del loro GWP.

Una miscela è un gas o un fluido composto da due o più sostanze, di cui almeno una è una sostanza elencata nell'allegato I o II del regolamento. La sezione 12 del presente documento contiene l'elenco delle miscele più comunemente usate è incluso.

### 2.2. Come stabilire se la propria attività supera le soglie di comunicazione?

Alcune soglie di comunicazione sono definite in unità di CO<sub>2</sub> equivalente (cfr. la domanda 2.3). Per convertire il peso di gas soggetto a comunicazione in CO<sub>2</sub> equivalente si devono utilizzare i GWP specificati negli allegati I e II del regolamento, di cui alle sezioni 8 e 9 del presente documento. Per il GWP delle miscele, si rinvia al metodo di calcolo dei GWP specificato nell'allegato IV del regolamento, di cui alle sezioni 10 e 11 alla fine del presente documento.

### 2.3. Quali sono le soglie che determinano l'obbligo di comunicazione?

L'articolo 19 del regolamento definisce le soglie di attività che determinano l'obbligo di comunicazione. Ciascuna impresa che supera le soglie nel corso dell'anno civile precedente deve presentare una relazione entro il 31 marzo di ogni anno. Le soglie si riferiscono alla somma dei gas soggetti a comunicazione o delle miscele; devono essere intese come applicabili a ciascun gas separatamente. I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:

1. qualsiasi produttore, importatore ed esportatore che abbia prodotto, importato o esportato una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente o più di gas soggetti a comunicazione. Le quantità di gas soggetti a comunicazione importati o esportati includono le spedizioni alla rinfusa, compresi i gas trasferiti all'interno delle apparecchiature a fini di ricaricarle;
2. qualsiasi impresa che abbia distrutto 1 tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente o più di gas soggetti a comunicazione;

---

<sup>2</sup> Un numero CAS è un identificatore numerico unico assegnato dal [Chemical Abstracts Service \(www.cas.org\)](http://www.cas.org) a ogni sostanza chimica descritta nella letteratura scientifica disponibile.

3. qualsiasi impresa che abbia usato come materia prima 1 tonnellata metrica o 1 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente o più di gas soggetti a comunicazione;
4. qualsiasi impresa che abbia immesso sul mercato dell'UE 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente o più di gas soggetti a comunicazione contenuti in prodotti o apparecchiature importati se i gas non erano stati immessi sul mercato precedentemente. Si tenga presente che l'immissione sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) può avvenire in un anno successivo all'anno di importazione.

#### **2.4. Che cosa è "l'immissione in commercio"?**

Nel contesto degli obblighi di comunicazione, definiti nell'articolo 2 del regolamento, l'immissione in commercio indica la fornitura o la messa a disposizione di un'altra parte, per la prima volta nell'Unione, dietro pagamento o gratuitamente, o l'uso da parte dei produttori per proprio conto, e comprende lo sdoganamento ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea (UE)<sup>3</sup> (articolo 2, paragrafo 10, del regolamento).

#### **2.5. Che cos'è una "materia prima"?**

Una materia prima è qualsiasi sostanza sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione chimica d'origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili.

#### **2.6. Che cos'è la "rigenerazione"?**

La rigenerazione è il ritrattamento di un gas recuperato allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto.

#### **2.7. Che cos'è il "riciclaggio"?**

Il riciclaggio è il riutilizzo di un gas recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base.

#### **2.8. Che cos'è la "distruzione"?**

La distruzione è il processo tramite il quale tutto un gas o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas soggetti a comunicazione.

#### **2.9. Qual è la data dell'importazione?**

Alcune imprese possono avere difficoltà a stabilire la data di importazione. Non esiste una definizione giuridica di data di importazione, ma è prassi comune considerare quale data di importazione il giorno del primo sdoganamento (a prescindere se a fini di libera circolazione o per altra procedura doganale).

---

<sup>3</sup> I 28 Stati membri dell'UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

### **3. Chi deve presentare una relazione?**

#### **3.1. La mia impresa è considerata importatore o esportatore?**

Le imprese sono considerate importatori o esportatori solo se importano o esportano gas soggetti a comunicazione da/verso paesi al di fuori dell'UE.

Di solito, gli importatori e gli esportatori saranno imprese stabilite nell'UE, tuttavia le imprese non UE possono importare o esportare tramite un "rappresentante esclusivo" con sede nell'UE. In tali casi, il "rappresentante esclusivo" è obbligato a presentare una relazione (per conto dell'impresa non UE).

Le imprese non sono considerate importatori/esportatori se si limitano ad acquistare o a vendere gas soggetti a comunicazione ad imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea. I trasferimenti fra Stati membri dell'UE non sono considerati importazioni/esportazioni.

Gli scambi con specifici territori non appartenenti all'UE sono considerati importazioni o esportazioni.

In caso di dubbio, contattare il proprio [punto di contatto nazionale per i gas fluorurati](#) o l'organismo designato dalla Commissione europea. Un elenco dei punti di contatto degli Stati membri è fornito nella pagina web specifica della [DG CLIMA](http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/) (<http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/>).

#### **3.2. Chi deve presentare la relazione: il produttore o l'agente?**

Se un'impresa produce gas soggetti a comunicazione che vengono poi esportati da un agente, la responsabilità dipende dalle condizioni dello scambio e da cosa si intende per "agente". L'obbligo di comunicazione grava sull'importatore o esportatore che è l'ente indicato nella documentazione doganale come importatore/esportatore ("destinatario"/"mittente").

Un agente doganale agisce soltanto per conto di qualcun altro, proprio come un segretario. Non importerà/esporterà a proprio nome. Tuttavia, il termine "agente" potrebbe riferirsi altresì ad un dettagliante o ri-confezionatore. In tal caso, avviene un'immissione in commercio fra il produttore e l'"agente" che esporta, quindi il produttore non effettua l'esportazione e l'"agente" è tenuto alla comunicazione.

#### **3.3. In qualità di "rappresentante esclusivo" sono soggetto all'obbligo di comunicazione?**

L'obbligo di possedere una quota e di comunicarlo grava sull'importatore. Se un'impresa al di fuori dell'UE importa nell'UE e desidera usare la propria quota, deve assicurarsi di essere l'importatore. Avere un "rappresentante esclusivo" conferisce all'impresa la "sede" nell'UE, al fine di possedere una quota e di agire in qualità di importatore. Un'impresa al di fuori dell'UE è libera di avvalersi di agenti doganali affinché gestiscano le procedure amministrative per suo conto, ma deve assicurarsi di rimanere il "destinatario" sul documento di importazione. Questo è il modo per dimostrare, a qualsiasi controllore, che l'impresa non UE era l'importatore. Il rappresentante esclusivo ha l'obbligo di comunicare le attività (importazioni o altro) dell'impresa non UE.

### 3.4. Vendo prodotti contenenti gas soggetti a comunicazione, come devo comunicarlo?

Gli importatori di prodotti o apparecchiature contenenti gas soggetti a comunicazione da paesi non appartenenti all'UE verso l'UE devono:

- specificare, nella parte "Anno e attività" del questionario, che importano apparecchiature<sup>4</sup> contenenti gas soggetti a comunicazione;
- comunicare la quantità di prodotti/apparecchiature importati immessi sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) e le quantità di gas soggetti a comunicazione nel modulo VII<sup>5</sup>, sezione 11<sup>5</sup>.

I fabbricanti di prodotti/apparecchiature contenenti gas soggetti a comunicazione stabiliti nell'UE:

- se i gas soggetti a comunicazione appartengono alle proprie importazioni: devono comunicare i rispettivi quantitativi come importazioni nel modulo I, sezione 2<sup>o</sup>;
- se i gas soggetti a comunicazione appartengono alla propria produzione: devono comunicare i rispettivi quantitativi come produzione nel modulo I, sezione 1A. Nota: la miscelazione di miscele non è considerata produzione;
- se i gas soggetti a comunicazione sono immessi sul mercato dell'UE: non occorre alcuna comunicazione.

### 3.5. Cosa devo fare per i gas soggetti a comunicazione esportati in prodotti o apparecchiature?

Non è necessaria alcuna comunicazione, a meno che non si riesportino gas contenuti in prodotti/apparecchiature se i gas erano stati importati dalla propria impresa e se i gas non erano mai stati immessi sul mercato dell'UE, ad esempio nell'ambito della procedura doganale di "perfezionamento attivo" (cfr. la definizione nella domanda 2.3). In tal caso, la comunicazione deve essere effettuata nel modulo I<sup>5</sup>, sezione 2B<sup>5</sup> (cfr. anche le domande 4.16, 4.17 e 4.18).

### 3.6. In che modo le imprese addette alla distruzione devono comunicare?

- Tali imprese devono comunicare nel modulo VI<sup>5</sup>, sezione 8<sup>5</sup>, l'effettiva distruzione totale (specificando la tecnologia di distruzione) e le scorte di materiale in attesa di distruzione.
- Se sono anche importatori: i quantitativi importati a fini di distruzione devono essere comunicati nel modulo I, sezione 2A (come importazioni) e nel modulo II, sezione 5A (come quantità esentate di HFC).
- Se sono anche produttori: le quantità della propria produzione che sono state distrutte devono essere ulteriormente comunicate nel modulo I, sezione 1B.

### 3.7. Composizione dei gas ricevuti a fini di distruzione

Cosa accade se la composizione dei refrigeranti recuperati ricevuti a fini di distruzione non è nota?

Se non si conosce l'esatta composizione dei refrigeranti recuperati, occorre effettuare la comunicazione fornendo:

- la migliore stima della composizione; o, se ciò è impossibile,

---

<sup>4</sup> Quali apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o a pompa di calore (compresi i componenti) e/o altri prodotti/apparecchiature.

<sup>5</sup> Nel presente documento, il termine "sezione" si riferisce alle sezioni numerate del questionario online che sono correlate alle sezioni numerate dell'allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 1191/2014. Le "sezioni" sono numerate in cifre arabe. Il termine "modulo" si riferisce ai moduli del questionario online. I moduli sono numerati in numeri romani. Ciascun modulo può coprire diverse "sezioni".

- “mix non specificato” (offerto fra le miscele di HFC).

### **3.8. Quali sono le modalità di comunicazione per gli utilizzatori di materie prime?**

- Comunicare l’effettivo uso delle materie prime nel modulo VI<sup>5</sup>, sezione 7<sup>5</sup>.
- Se si è anche importatori o produttori: occorre comunicare le quantità importate o prodotte per uso proprio come materia prima nel modulo I, sezione 1A (produzione) o sezione 2A (importazione) e ulteriormente nel modulo II, sezione 5B (come quantità esentate di HFC).

### **3.9. Quali sono le modalità di comunicazione delle società affiliate registrate in Stati membri diversi?**

È necessaria una relazione separata per ciascuna impresa. Diverse persone giuridiche, ad esempio enti affiliati registrati in Stati membri diversi, non devono presentare una relazione congiunta, bensì ciascuna deve presentare una comunicazione separata. Le imprese sono invitate a comunicare le affiliazioni ad altre imprese soggette all’obbligo di comunicazione su base volontaria; cfr. la domanda 7.1.

Aspetto più importante, gli enti che detengono quote devono sempre effettuare le comunicazioni singolarmente, non come parte di conglomerati più grandi, gruppi aziendali o affiliazioni.

### **3.10. Quali sono le modalità di comunicazione delle imprese con più impianti?**

La comunicazione è effettuata a livello di impresa, non di impianto. Pertanto, un’unica relazione deve coprire tutte le attività pertinenti di tutti gli impianti gestiti dalla persona giuridica registrata in uno Stato membro; cfr. l’osservazione sul detentore di quota alla domanda 3.9 sopra.

### **3.11. Comuniciamo le sostanze che riducono lo strato di ozono, dobbiamo comunicare anche gli HFC?**

Le sostanze che riducono lo strato di ozono (CFC, HCFC, aloni, bromuro di metile, ecc.) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1005/2009 che prevede obblighi di comunicazione separati<sup>6</sup>. Tali sostanze non sono classificate come gas fluorurati soggetti a comunicazione. Se un’impresa soddisfa i criteri per la presentazione di relazioni sui gas fluorurati (cfr. la domanda 2.1), deve presentare anche una relazione separata su tali gas.

### **3.12. Non rientriamo più nei criteri di comunicazione obbligatoria, dobbiamo comunque comunicare i dati?**

L’anno scorso detenevamo gas soggetti a comunicazione, ma adesso non rientriamo più nei criteri di comunicazione; dobbiamo continuare a comunicare i dati?

Solo le imprese che soddisfano i criteri di comunicazione sono tenute a presentare una relazione. Tuttavia, in questo caso, per motivi di trasparenza e continuità, siete invitati a presentare una “relazione zero” attraverso il BDR (cfr. la domanda 4.2). La “relazione zero” ha lo scopo di informare la DG CLIMA e l’AEA che si ritiene che la propria impresa non sia soggetta all’obbligo di comunicazione. Compilando la casella delle osservazioni è possibile spiegare il motivo per cui l’impresa presenta tale relazione.

---

<sup>6</sup> <http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone>

**3.13. Quando la vendita/l'acquisto di gas soggetti a comunicazione avvengono fra due produttori, chi è tenuto ad effettuare la comunicazione?**

Talvolta la vendita/l'acquisto di gas soggetti a comunicazione avviene tra due produttori per scopi commerciali; in questi casi, la comunicazione spetta unicamente al produttore originario.

**3.14. Comunicazione delle autorizzazioni di quote rilasciate a importatori di apparecchiature contenenti HFC**

La comunicazione, effettuata da parte del detentore di quote, delle autorizzazioni di quote rilasciate agli importatori di apparecchiature contenenti HFC non è rilevante per le attività del 2014. La comunicazione relativa alle attività del 2015 sarà effettuata nel 2016, fino al 31 marzo.

**3.15. Comunicazione delle autorizzazioni di quote per le importazioni di apparecchiature contenenti HFC**

La comunicazione, effettuata da parte dell'importatore di apparecchiature, delle autorizzazioni di quote usate per effettuare le importazioni di apparecchiature contenenti HFC non è rilevante prima della comunicazione delle attività del 2017. La comunicazione delle attività svolte nel 2017 sarà effettuata nel 2018, fino al 31 marzo.

## 4. Quando e come comunicare?

### 4.1. Qual è la scadenza della comunicazione?

La relazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno e deve coprire le attività della propria impresa nell'anno civile precedente, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### 4.2. Dove trovo i moduli per la comunicazione?

Il formato e le modalità di presentazione della relazione sono stati determinati dal regolamento di esecuzione. Le imprese presentano la relazione avvalendosi dello strumento di comunicazione elettronica fornito dall'AEA, accessibile nel [portale F-gas \(https://webgate.ec.europa.eu/ods2/\)](https://webgate.ec.europa.eu/ods2/) sul sito Internet della Commissione europea. Lo strumento di comunicazione elettronica fa parte del [Business Data Repository \(BDR\) \(http://bdr.eionet.europa.eu\)](http://bdr.eionet.europa.eu) dell'AEA, che è stato sviluppato per gestire questo tipo di informazioni riservate:

- lo strumento offre protezione contro l'intercettazione e la perdita di dati;
- è necessario trasmettere la relazione una sola volta dato che tutte le parti interessate (DG CLIMA, AEA e autorità competenti nazionali) hanno accesso al BDR;
- la piattaforma BDR consente l'effettuazione di controlli di qualità durante la comunicazione e anche durante la trasmissione. Ciò può servire a correggere eventuali errori prima della trasmissione della relazione da parte dell'impresa;
- il BDR è trasparente, tracciabile e garantisce la riservatezza delle informazioni comunicate. Tutte le parti interessate hanno accesso allo stesso livello di informazioni. Nel BDR è possibile avere accesso anche alle precedenti relazioni trasmesse dalla propria impresa.

Quando si usa il BDR non è necessario inviare copie della propria relazione alla Commissione europea o alle autorità competenti del proprio Stato membro, che possono accedere ai dati presentati all'AEA. Ciò significa che la Commissione europea e gli Stati membri considerano automaticamente presentate le comunicazioni effettuate nel BDR dell'AEA. Tuttavia, in caso di ulteriori comunicazioni per posta elettronica con l'AEA ([bdr.helpdesk@eea.europa.eu](mailto:bdr.helpdesk@eea.europa.eu)), si può inviare una copia alla Commissione europea e all'autorità competente del proprio Stato membro (per gli indirizzi cfr. il punto 14) per agevolare la loro funzione di loro assistenza.

Tutte le relazioni sono trasmesse per via elettronica. Non occorre presentare copie cartacee. I moduli non devono essere firmati – si riceverà una conferma automatica dopo avere trasmesso la comunicazione con successo. In caso di trasmissioni non riuscite, a fini di trasparenza, il respingimento di una relazione è accompagnato da un feedback che individua la possibile inadeguatezza della trasmissione.

Il questionario online consente il caricamento volontario delle relazioni verificate di cui al punto 5C (per le relazioni che superano 10 Mt di CO<sub>2</sub> equivalente).

Nell'improbabile caso in cui siano individuati gravi problemi nella relazione, seguirà la richiesta formale di fornire ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni su come comunicare avvalendosi del BDR, si raccomanda vivamente di fare riferimento al manuale BDR disponibile all'indirizzo <https://bdr.eionet.europa.eu/help>.

### 4.3. Che cosa occorre comunicare se si supera la soglia soltanto per una o due attività?

In fase di compilazione del questionario online si devono contrassegnare soltanto le attività (produzione, importazione, esportazione, uso come materia prima, distruzione, importazione di prodotti/apparecchiature) per le quali si supera la soglia. In tal modo si dovranno compilare nel questionario soltanto i moduli per le attività rilevanti.

#### **4.4. La comunicazione deve avvenire in tonnellate o chilogrammi e con quanti decimali?**

Il formato della relazione specificato nel regolamento di esecuzione impone che le quantità di gas soggetti a comunicazione siano riportate in tonnellate metriche con una precisione al terzo decimale.

#### **4.5. Come devo compilare i moduli per le applicazioni previste?**

La comunicazione delle migliori stime delle applicazioni previste è molto importante perché fornisce informazioni sull'uso dei gas. Le applicazioni classiche dei gas soggetti a comunicazione sono elencate nell'allegato I del regolamento, riprodotto alla sezione 8 del presente documento.

In sede di compilazione del questionario si raccomanda di garantirne la completezza verificando che il "Totale delle applicazioni previste" (linea 6W nel modulo III<sup>7</sup>, sezione 6<sup>7</sup>) sia pari ai "Gas totali forniti al mercato dell'Unione" (linea 6X), come calcolati nel questionario online.

Per gli HFC, i quantitativi per le applicazioni previste devono essere pari o superiori al quantitativo per la stessa categoria riportata nelle esenzioni (sezione 5).

Nel caso in cui si comunichino HFC esentati per usi militari nella sezione 5, selezionare "materiale militare" (6C) come applicazione prevista, anche nel caso in cui gli HFC potrebbero essere usati in effetti, ad esempio, a fini di refrigerazione, protezione antincendio o come applicazioni schiumogene nel materiale militare.

#### **4.6. Come compilare i moduli per le scorte?**

La comunicazione delle scorte spetta ai produttori e agli importatori (di spedizioni alla rinfusa con una precisione fino al terzo decimale). Sono richieste informazioni sulle quantità di scorte di gas soggetti a comunicazione detenute al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno oggetto della relazione. La sezione 4 del regolamento di esecuzione specifica tre diverse categorie per le scorte detenute all'inizio e alla fine dell'anno:

1. totali;
2. quantitativi da produzione o importazione proprie;
3. quantitativi da produzione o importazione proprie precedentemente immessi in commercio.

Inoltre, le "imprese di distruzione" devono comunicare le scorte totali in attesa di distruzione nella sezione 8, senza specificare l'origine del materiale.

#### **4.7. Come devono essere comunicati gli acquisti nell'Unione europea?**

Gli acquisti nell'UE non vanno comunicati, tranne qualora diventino parti di miscele, cfr. sotto.

#### **4.8. Come devono essere comunicate le vendite nell'Unione europea?**

Non è prevista una comunicazione completa in merito alle vendite nell'UE. Tuttavia, il questionario contiene alcune sezioni concernenti:

- le forniture al mercato dell'UE di HFC esentati dalla quota ai sensi dell'articolo 15 del regolamento, da comunicare nel modulo II<sup>8</sup>, sezione 5<sup>9</sup> (cfr. le domande da 4.16 a 6.6), e
- le applicazioni previste di gas soggetti a comunicazione forniti al mercato dell'UE, da comunicare nel modulo III, sezione 6 (cfr. la domanda 4.5).

---

<sup>7</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>8</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>9</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

#### **4.9. I gas contenuti in apparecchiature o trasferiti all'interno di apparecchiature devono essere comunicati?**

Con le apparecchiature importate o esportate, tutti i gas soggetti a comunicazione che sono spediti insieme alle apparecchiature (al fine di caricarle successivamente) devono essere comunicati come importazioni/esportazioni sfuse<sup>10</sup> rispettivamente nel modulo delle sezioni 2 e 3I<sup>11</sup>. Tuttavia, i gas soggetti a comunicazione contenuti, durante la spedizione, in prodotti o apparecchiature importati e immessi sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) (vale a dire apparecchiature precaricate) devono essere comunicati nel modulo VII, sezione 11<sup>12</sup> (cfr. le domande 2.3, 3.2 e 4.13).

#### **4.10. Come devono essere comunicati gli HFC importati per la produzione di schiume?**

L'importazione di HFC è considerata "immissione in commercio" anche se l'impresa successivamente si limita a vendere le schiume contenenti i gas soggetti a comunicazione sul mercato dell'UE. Occorre comunicare le importazioni sfuse di HFC nel modulo I<sup>13</sup>, sezione 2<sup>14</sup>. Come "applicazione prevista" nel modulo III, sezione 6, devono essere selezionate le schiume. Si tenga presente che l'espansione della schiuma non è considerata "uso come materia prima".

#### **4.11. Importo schiume nell'UE, come devo comunicarlo?**

L'immissione nel mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) di schiume importate contenenti gas soggetti a comunicazione possono essere comunicate in quattro diverse categorie nella sezione 11<sup>15</sup>:

- 11H1: polistirene estruso (XPS) (ad esempio per pannelli isolanti)
- 11H2: poliuretano (PU) (ad esempio per pannelli isolanti)
- 11H3: schiuma monocomponente (OCF)
- 11H4: altre schiume

Le schiume contenute in oggetti importati, ad esempio a fini di isolamento, sono soggette a comunicazione come importazioni di schiume, se le schiume contengono gas soggetti a comunicazione e i quantitativi di gas soggetti a comunicazione contenuti in prodotti o apparecchiature immessi sul mercato dell'UE eccedono 500 t di CO<sub>2</sub> equivalente.

Convertiti in quantitativi fisici, 500 t di CO<sub>2</sub> equivalente corrispondono a 350 kg di HFC-134a, 485 kg di HFC-245fa, 630 kg di HFC-365mfc (non miscelati).

L'obbligo di etichettatura a norma del regolamento è in vigore dal gennaio 2015. L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento dispone che le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un'etichetta in cui è riportata la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L'etichetta deve indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra. Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui pannelli.

Si tenga presente che le importazioni di gas soggetti a comunicazione contenuti in polioli premiscelati devono essere comunicate come importazioni sfuse nella sezione 2<sup>16</sup>.

---

<sup>10</sup> Purché siano trasportati verso/da paesi al di fuori dell'UE.

<sup>11</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>12</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>13</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>14</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>15</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>16</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

- **11H1: Polistirene estruso (XPS)**

I quantitativi di schiume importate devono essere comunicati in unità di metri cubi. Devono essere comunicati altresì i quantitativi di gas soggetti a comunicazione contenuti in prodotti di XPS. In mancanza di dati più attendibili, i contenuti di gas soggetti a comunicazione devono essere stimati nel modo seguente:

carica importata di gas soggetti a comunicazione = peso dei prodotti schiumosi x 5%

Se non altrimenti specificato nell'etichetta della schiuma, utilizzare HFC-134a come valore predefinito.

- **11H2: Poliuretano (PU)**

I quantitativi di schiume importate devono essere comunicati in unità di metri cubi. Devono essere comunicati altresì i quantitativi di gas soggetti a comunicazione contenuti nel PU. In mancanza di dati più attendibili, i contenuti di gas soggetti a comunicazione devono essere stimati nel modo seguente:

carica importata di gas soggetti a comunicazione = peso dei prodotti schiumosi x 10%

Se non altrimenti specificato nell'etichetta della schiuma, utilizzare come valore predefinito la seguente miscela: 57% HFC-365mfc, 3% HFC-227ea, 30% HFC-245fa, 10% HFC-134a.

- **11H3: Schiuma monocomponente (OCF)**

La schiuma di PU monocomponente che contiene gas fluorurati a effetto serra con un GWP pari o superiore a 150 è stata vietata dal 4 luglio 2008, tranne quando sia necessaria per soddisfare norme di sicurezza nazionali. I quantitativi di OCF importata devono essere comunicati per numero di contenitori. Occorre comunicare altresì i quantitativi di gas soggetti a comunicazione nei contenitori di OCF. In mancanza di dati più attendibili, i contenuti di gas soggetti a comunicazione devono essere stimati nel modo seguente:

carica importata di gas soggetti a comunicazione = peso del contenuto del contenitore x 15%

Se non altrimenti specificato nell'etichetta della schiuma, utilizzare HFC-134a come valore predefinito.

- **11H4: Altre schiume**

Le importazioni di gas soggetti a comunicazione contenuti in schiume per fini diversi da quelli delle sezioni 11H1, 11H2 e 11H3 devono essere comunicate come "altre" schiume nella sezione 11H4. Gli esempi includono la schiuma fenolica e il polietilene estruso. I quantitativi di schiume importate possono essere comunicati in unità di metri cubi, tonnellate metriche o per singolo apparecchio. Devono essere comunicati altresì i quantitativi di gas soggetti a comunicazione contenuti nelle schiume. In mancanza di dati più attendibili, i contenuti di gas soggetti a comunicazione possono essere stimati nel modo seguente:

carica importata di gas soggetti a comunicazione = peso delle schiume x 10%

Se non altrimenti specificato nell'etichetta della schiuma, utilizzare HFC-134a come valore predefinito.

#### **4.12. Comunicazione di sottoprodotti che sono gas soggetti a comunicazione**

Occorre comunicare la fabbricazione di gas soggetti a comunicazione prodotti come sottoprodotti?

I gas soggetti a comunicazione, prodotti come sottoprodotti durante la produzione di altre sostanze chimiche (ad esempio HFC-23 dalla produzione di HCFC-22), devono essere comunicati come nuova produzione solo in caso di cattura. Nella sezione 1<sup>17</sup> sono richieste inoltre le quantità di

---

<sup>17</sup> Cfr. la nota 4 alla pagina 9.

produzione dei sottoprodotti recuperati o dei prodotti indesiderati che sono stati distrutti o ceduti ad altre imprese per essere distrutti e che non erano stati immessi in commercio.

#### **4.13. Importiamo prodotti contenenti gas soggetti a comunicazione, cosa dobbiamo comunicare?**

Per comunicare l'immissione sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) di gas soggetti a comunicazione contenuti in apparecchiature o prodotti importati, il questionario definisce una serie di categorie di prodotti/apparecchiature (modulo VII<sup>18</sup>, sezione 11<sup>19</sup>). Queste categorie sono elencate alla sezione 13 del presente documento. Le categorie includono i componenti per apparecchiature delle rispettive categorie. Laddove le categorie disponibili non risultassero adatte, devono essere usate le "altre" categorie pertinenti, aggiungendo una spiegazione della categoria di prodotto/apparecchiatura.

Sono soggette a comunicazione:

- le quantità di cariche di gas soggetti a comunicazione immesse in commercio, contenute in apparecchiature/prodotti importati per gas/miscela e per categoria in unità di tonnellate metriche di gas;
- il numero di singoli apparecchi/il quantitativo di prodotti;
- per gli importatori di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e a pompa di calore contenenti HFC: allegare ulteriore materiale informativo che documenti in modo trasparente i quantitativi di HFC comunicati, ad esempio sulla base del numero di apparecchiature e cariche specifiche importate.

Nel caso in cui un'impresa importi diversi tipi di apparecchiature della medesima categoria (ad esempio differenti per carica specifica di gas soggetti a comunicazione per singola apparecchiatura) i quantitativi dei singoli apparecchi importati e delle cariche contenute devono essere sintetizzati per categoria.

Gli importatori di prodotti o di apparecchiature contenenti gas soggetti a comunicazione sono obbligati a comunicare se la carica di gas immessa sul mercato dell'UE eccede 500 t di CO<sub>2</sub> equivalente in un determinato anno. La soglia si applica per la somma di gas/miscele contenuti in prodotti/apparecchiature di tutte le categorie, massa convertita in CO<sub>2</sub> equivalente usando i fattori di conversione specificati negli allegati I, II e IV del regolamento. I dettagli rilevanti di questi allegati sono inclusi alla fine del presente documento alle sezioni 8, 9, 10 e 11. Anche la procedura di calcolo del GWP delle miscele a norma dell'allegato IV del nuovo regolamento è riportata nella sezione 10 del presente documento.

#### **4.14. Quali sono le categorie per le apparecchiature precaricate?**

L'immissione sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3) di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria precaricate importate è soggetta a comunicazione nella sezione<sup>20</sup> 11 nei casi in cui il quantitativo di gas soggetti a comunicazione contenuti nei prodotti o nelle apparecchiature immessi in commercio ecceda 500 t di CO<sub>2</sub> equivalente. Convertite in quantitativi fisici di gas comunemente usati come refrigeranti, 500 t di CO<sub>2</sub> equivalente corrispondono a 350 kg di HFC-134a, 127 kg di R404A, 240 kg di R410A, 282 kg di R407C. Cfr. le tabelle di cui alle sezioni 8, 9 e 11 per i GWP di altri gas.

Si tenga presente che l'importazione di refrigeranti sfusi (compresi refrigeranti/gas soggetti a comunicazione spediti insieme alle apparecchiature per caricarle successivamente) è soggetta a comunicazione come importazioni sfuse nella sezione 2 (cfr. la domanda 4.9).

---

<sup>18</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>19</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>20</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

Le apparecchiature precaricate di refrigerazione, condizionamento d'aria e a pompa di calore possono essere comunicate in sei diversi tipi di prodotti o di apparecchiature elencati nella sezione 11 (si tenga presente che i componenti precaricati di refrigerazione, condizionamento d'aria o a pompa di calore devono essere comunicati nelle rispettive categorie di apparecchiature).

- 11A: Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento
- 11B: Apparecchiature fisse per la refrigerazione o il raffreddamento o il riscaldamento di processo
- 11C: Asciugatrici a pompa di calore
- 11D: Apparecchiature fisse per il riscaldamento/condizionamento d'aria, comprese le pompe di calore, nonché apparecchiature di raffreddamento (HACR) per usi diversi
- 11E: Apparecchiature mobili per la refrigerazione
- 11F: Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

Le sei categorie sono suddivise in quattro applicazioni fisse (11A-11D) e due applicazioni mobili (11E-11F). Ciascuna di queste due ampie categorie richiede approcci leggermente differenti (cfr. sotto).

- **Applicazioni fisse (sezione 11A-11D)**

**Prima** fase: selezionare una delle quattro sottocategorie fisse:

11A: Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento

11B: Apparecchiature fisse per la refrigerazione o il raffreddamento o il riscaldamento di processo

11C: Asciugatrici a pompa di calore

11D: Apparecchiature fisse per il riscaldamento/condizionamento d'aria, comprese le pompe di calore, nonché apparecchiature di raffreddamento (HACR) per usi diversi

La **seconda** fase riguarda la scelta del tipo di progettazione (11A, 11B, 11C, 11D). Selezionare una delle opzioni seguenti:

i: tipo "progettazione diretta",

ii: tipo "progettazione indiretta", o

iii: entrambi i tipi di "progettazione sia diretta che indiretta".

La **terza** fase riguarda i tipi di unità in cui sono distinti i tipi di progettazione selezionata, in ciascuna categoria di applicazione fissa. Selezionare una delle opzioni seguenti e fornire il corrispondente numero di unità:

i: unità "singole/monoblocco",

iii: unità "split singole", o

iii: unità "multisplit".

Inoltre, per le apparecchiature 11D Apparecchiature fisse per il riscaldamento/condizionamento d'aria, comprese le pompe di calore, nonché apparecchiature di raffreddamento (HACR) per usi diversi, deve essere specificato il tipo di apparecchiatura.

È necessario una **quarta** fase per le apparecchiature 11A Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento e 11B Apparecchiature fisse per la refrigerazione o il raffreddamento o il riscaldamento di processo.

Nella sezione 11A devono essere ulteriormente specificate le proprietà tecniche dei tipi di unità a progettazione diretta. Selezionare una delle seguenti proprietà tecniche:

Unità singole/monoblocco:

- i: "di tipo amovibile" (11A1),
- ii: "per il montaggio sul tetto" (11A2), o
- iii: "di altro tipo" (11A3).

Unità split singole:

- i: "dimensioni della carica < 3 kg" (11A4) o
- ii: "dimensioni della carica > 3 kg" (11A5).

Non occorre determinare alcun'altra proprietà tecnica per le unità multisplit (11A6).

I tipi di unità a progettazione indiretta di cui al punto 11A nonché i tipi di unità a progettazione sia diretta sia indiretta di cui al punto 11B devono essere ulteriormente specificati in base al loro tipo d'uso. Selezionare uno dei seguenti tipi d'uso (11A7-11A12 e 11.B1-11B9):

- i: "uso domestico",
- ii: "uso commerciale",
- iii: "uso commerciale o industriale" o
- iv: "usi diversi".

Nel caso siano selezionati "altre" o "usi diversi" come proprietà tecniche o tipi d'uso, i tipi di apparecchiature devono essere ulteriormente specificati in una **quinta** fase finale.

- **Applicazioni mobili (sezione 11E-11F)**

In una **prima** fase selezionare una delle due sottocategorie mobili:

- 11E: Apparecchiature mobili per la refrigerazione
- 11F: Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria

Nella **seconda** fase selezionare uno dei tipi di progettazione per le apparecchiature mobili e fornire il corrispondente numero di unità:

- 11E: Apparecchiature mobili per la refrigerazione
  - i: "per veicoli commerciali leggeri refrigerati" (ad esempio furgoni; 11E1),
  - ii: "per veicoli commerciali pesanti refrigerati" (compresi camion e rimorchi; 11E2),
  - iii: "per navi refrigerate" (11E3), o
  - iv: "altre apparecchiature mobili di refrigerazione" (11E4).
- 11F: Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria:
  - i: "destinate alle autovetture" (11F1),
  - ii: "destinate agli autobus" (11F2),
  - iii: "destinate ai furgoni" (veicoli commerciali leggeri; 11F3),
  - iv: "destinate ai camion e ai rimorchi" (veicoli commerciali pesanti; 11F4),
  - v: "destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile" (11F5),
  - vi: "destinate ai veicoli su rotaia" (11F6),
  - vii: "destinate alle navi" (11F7),
  - viii: "destinate agli aeromobili e agli elicotteri" (11F8), o
  - ix: "Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria" (11F9).

Se sono stati selezionati come tipi di progettazione "Altre apparecchiature mobili di refrigerazione" o "Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria", occorre specificarlo ulteriormente in una **terza** fase finale.

#### **4.15. Importazione e riesportazione di gas soggetti a comunicazione sfusi**

Importo e riesporto gas soggetti a comunicazione sfusi, come devo comunicarlo?

- Comunicare le importazioni totali nel modulo I, sezione 2A;
- comunicare le esportazioni totali nel modulo I, sezione 3A;
- comunicare le esportazioni da importazione propria nel modulo I, sezione 3B;
- in caso di (ri)miscelazione fra le importazioni e le esportazioni, comunicare le esportazioni (3A e 3B nel modulo I) ricalcolate al livello dei gas/miscele importati (cfr. anche la domanda 5.2);
- non comunicare le esportazioni esentate effettuate dalla propria impresa nel modulo II, sezione 5C\_esentati.

#### 4.16. Importazione per perfezionamento attivo e riesportazione di apparecchiature

Importo gas soggetti a comunicazione, sfusi, per il perfezionamento attivo e, in seguito, carico i gas nelle apparecchiature e riesporto tali apparecchiature senza immettere i gas sul mercato dell'UE. Come devo comunicarlo?

Se le riesportazioni di gas soggetti a comunicazione, contenuti in prodotti o apparecchiature, avvengono nello stesso anno delle importazioni sfuse:

- occorre comunicare i quantitativi nel modulo I<sup>21</sup>, sia come importazioni totali nella sezione 2A<sup>22</sup> sia come riesportazioni in prodotti/apparecchiature nella sezione 2B;
- si tenga presente che in questi casi i quantitativi importati/riesportati non saranno considerati come immessi sul mercato in 4M.

Se le riesportazioni di gas soggetti a comunicazione, contenuti in prodotti o apparecchiature, avvengono in un anno successivo:

- nella relazione sull'anno di importazione: comunicare i quantitativi nel modulo I, sia come importazioni totali nella sezione 2A sia come "scorte al 31 dicembre da importazione/produzione proprie, non immesse sul mercato" nella sezione 4H [da notare che anche i quantitativi comunicati in 4H devono essere inclusi nelle altre categorie di scorte 4F (scorte totali) e 4G (scorte da produzione o importazione proprie)];
- nella relazione sull'anno di riesportazione: comunicare i quantitativi nel modulo I, sia come "riesportazioni in prodotti/apparecchiature" nella sezione 2B sia come "scorte al 1° gennaio da produzione o importazione proprie non immesse in commercio" nella sezione 4C [da notare che anche i quantitativi comunicati in 4C devono essere inclusi nelle altre categorie di scorte 4A (scorte totali) e 4B (scorte da produzione o importazione proprie)].

#### 4.17. Comunicazione degli HFC forniti a un fabbricante UE a fini di esportazione

Come comunicare gli HFC forniti ad un fabbricante UE di prodotti o di apparecchiature a fini di successiva esportazione dall'UE?

Se si esportano prodotti o apparecchiature contenenti quantità da importazione propria, non comunicare queste quantità come esportazioni nel modulo I<sup>23</sup>, sezione 3<sup>24</sup>. **La comunicazione delle esportazioni riguarda soltanto le esportazioni sfuse.**

Quale importatore/produttore che fornisce HFC ad un fabbricante UE di prodotti o di apparecchiature per la successiva esportazione dall'UE è possibile, *su base volontaria*:

- comunicare la produzione e le importazioni totali nel modulo I, sezioni 1 e 2;
- comunicare e identificare l'impresa destinataria nel modulo II, sezione 5C\_volontario.

Per gli esportatori di prodotti o di apparecchiature caricati con HFC: non occorre comunicare questa attività.

Nei casi in cui si riesportino gas soggetti a comunicazione contenuti in prodotti/apparecchiature, se i gas erano stati importati dalla propria impresa e se i gas non erano stati immessi sul mercato dell'UE (cfr. la definizione nella domanda 2.3), ciò non deve essere comunicato nella sezione 5C\_volontario, ma piuttosto nel modulo I<sup>25</sup>, sezione 2B<sup>26</sup> (cfr. la domanda 4.16).

---

<sup>21</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>22</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>23</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>24</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>25</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>26</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

#### **4.18. Importazione e vendita in apparecchiature in un anno successivo**

Importo gas soggetti a comunicazione, sfusi, per la procedura doganale di perfezionamento attivo e in seguito carico i gas in apparecchiature che vengono immesse sul mercato dell'UE l'anno successivo. Come devo comunicarlo?

La carica di HFC di tali scorte di apparecchiature al 31 dicembre deve essere comunicata come scorte sfuse in 4H (scorte al 31 dicembre da importazione propria, non ancora immesse in libera pratica). Ciò garantisce che queste cariche non siano calcolate come immesse sul mercato per quell'anno. Nell'anno di vendita delle apparecchiature deve essere indicato il rispettivo quantitativo in 4C (e sarà pertanto calcolato come immesso sul mercato).

Cfr. anche la questione del perfezionamento attivo e la riesportazione di apparecchiature trattata nella domanda 4.16.

#### **4.19. Riesportazione di importazioni che non erano state immesse in commercio**

Come devo comunicare la riesportazione di importazioni che non erano state immesse in commercio?

Considerando l'esempio seguente con importazione e successiva riesportazione sfusa nell'anno successivo:

- anno 1: importazione, senza immissione in libera circolazione
- anno 2: riesportazione sfusa

La comunicazione corretta sarà:

- anno 1: 2A + 4F e 4G e 4H
- anno 2: 3A e 3B + 4A e 4B e 4C

#### **4.20. Restituzioni e discrepanze di peso**

Come comunicare gli adeguamenti contabili apportati per differenze dovute a restituzioni e discrepanze di peso?

Gli adeguamenti possono essere indicati in 6V (modulo III<sup>27</sup>, sezione 6<sup>28</sup>, linea V) per contabilizzare restituzioni e discrepanze di peso. Tali voci devono essere corredate da una spiegazione nel campo riservato alle osservazioni.

---

<sup>27</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>28</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

## 5. Miscele e miscelazione

### 5.1. Come si determina il GWP di una miscela?

In sede di controllo per verificare se si supera la soglia dell'obbligo di comunicazione (cfr. la domanda 2.3), può risultare necessario calcolare il GWP di una miscela. I metodi di calcolo dei GWP sono specificati nell'allegato IV del regolamento, ripreso alle sezioni 10 e 11 alla fine del presente documento.

### 5.2. Occorre comunicare la quantità delle miscele o dei costituenti?

Le miscele, in generale, devono essere comunicate come miscele piuttosto che come gas costituenti (si applica un'eccezione alle miscele che sono state miscelate nell'UE, cfr. la domanda 5.3).

Le miscele più comuni sono incluse nell'elenco ristretto di miscele del questionario, cfr. la domanda 5.4. Nel caso in cui una miscela non figuri nell'elenco ristretto delle miscele, definire una nuova miscela nel questionario e specificarne la composizione, in base alla domanda 5.5.

### 5.3. Come comunicare le miscele miscelate dalla propria impresa nell'UE?

Per le miscele miscelate dalla propria impresa, i quantitativi di miscela immessi sul mercato dell'UE per la prima volta devono essere comunicati come quantità di miscela nel modulo I<sup>29</sup>, sezione 1F/1G<sup>30</sup> del questionario. **Anche tutte le altre informazioni** concernenti quelle miscele automiscelate, quali:

- esportazioni nel modulo I, sezione 3;
- scorte nel modulo I, sezione 4;
- quantità esenti da quote nel modulo II, sezione 5;
- applicazioni previste nel modulo III, sezione 6;
- uso come materia prima nel modulo VI, sezione 7;
- distruzione nel modulo VI, sezione 8)

**devono essere comunicate**, ricalcolate al livello di costituenti (o altre miscele) utilizzati per il processo di miscelazione.

#### Esempio 1 - Produzione, acquisto e miscelazione nell'UE

Un'impresa produce 50 tonnellate di HFC-143a, acquista nell'UE 50 tonnellate di HFC-125, miscela questi quantitativi in R-507A, esporta 20 tonnellate di R507A e vende 80 tonnellate di R-507A sul mercato dell'UE per scopi di condizionamento d'aria (o sfuse o caricate in apparecchiature). L'impresa deve comunicare:

- produzione di 50 tonnellate di HFC-143a (modulo I, sezione 1A);
- esportazione totale di 10 tonnellate di HFC-143a (modulo I, sezione 3A): HFC-143a come quota di R-507A esportata;
- esportazione totale di 10 tonnellate di HFC-125 (modulo I, sezione 3A): HFC-125 come quota di R-507A esportata;
- esportazione da importazione/produzione proprie di 10 tonnellate di HFC-143a (modulo I, sezione 3B): HFC-143a come quota di R-507A esportata;
- applicazione prevista di 40 tonnellate di HFC-143a: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): HFC-143a come quota di R-507A venduta nell'UE;

<sup>29</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>30</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

- immissione sul mercato di 80 tonnellate di R-507A (modulo I, sezione 1F).

### **Esempio 2 - Importazione, acquisto e rimiscelazione nell'UE:**

Un'impresa importa 88 tonnellate di R-507A, acquista nell'UE 4 tonnellate di HFC-134a e 8 tonnellate di HFC-143a, (ri)miscela questi quantitativi in 100 tonnellate di R-404A, esporta 10 tonnellate di R-404A e vende 90 tonnellate di R-404A sul mercato dell'UE per scopi di condizionamento d'aria (o sfuse o caricate in apparecchiature). L'impresa deve comunicare:

- importazione di 88 tonnellate di R-507A (modulo I, sezione 2A);
- esportazione totale di 8,8 tonnellate di R-507A (modulo I, sezione 3A): R-507A come quota di R-404A esportata;
- esportazione totale di 0,4 tonnellate di HFC-134a (modulo I, sezione 3A): HFC-134a come quota di R-404A esportata;
- esportazione totale di 0,8 tonnellate di HFC-143a (modulo I, sezione 3A): HFC-143a come quota di R-404A esportata che è stata aggiunta a R-507A;
- esportazione da importazione/produzione proprie di 8,8 tonnellate di R-507A (modulo I, sezione 3B): R-507A come quota di R-404A esportata;
- applicazione prevista di 79,2 tonnellate di R-507A: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): R-507A come quota di R-404A venduta nell'UE;
- immissione sul mercato di 90 tonnellate di R-404A (modulo I, sezione 1F);
- immissione sul mercato di 90 tonnellate di R-404A con miscele usate nella miscelazione (modulo I, sezione 1G).

### **Esempio 3 - Produzione, importazione, acquisto nell'UE e ri-miscelazione:**

Un'impresa produce 44 tonnellate di HFC-125, 52 tonnellate di HFC-143a e 4 tonnellate di HFC-134a. L'impresa importa anche 88 tonnellate di R-507A, acquista nell'UE 4 tonnellate di HFC-134a e 8 tonnellate di HFC-143a e (ri)miscela questi quantitativi in 200 tonnellate di R-404A e vende 200 tonnellate di R-404A sul mercato dell'UE per scopi di condizionamento d'aria (o sfuse o caricate in apparecchiature). L'impresa deve comunicare:

- produzione di 44 tonnellate di HFC-125 (modulo I, sezione 1A);
- produzione di 52 tonnellate di HFC-143a (modulo I, sezione 1A);
- produzione di 4 tonnellate di HFC-134a (modulo I, sezione 1A);
- importazione di 88 tonnellate di R-507A (modulo I, sezione 2A);
- applicazione prevista di 88 tonnellate di R-507A: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): R-507A come quota di R-404A venduta nell'UE;
- applicazione prevista di 44 tonnellate di HFC-125: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): HFC-125 come quota da produzione propria di R-404A venduta nell'UE;
- applicazione prevista di 52 tonnellate di HFC-143a: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): HFC-143a come quota da produzione propria di R-404A venduta nell'UE;
- applicazione prevista di 4 tonnellate di HFC-134a: refrigerazione, condizionamento d'aria e riscaldamento (modulo III, sezione 6D): HFC-134a come quota da produzione propria di R-404A venduta nell'UE;
- immissione sul mercato di 200 tonnellate di R-404A (modulo I, sezione 1F);
- immissione sul mercato di 100 tonnellate di R-404A con miscele usate nella miscelazione (modulo I, sezione 1G).

#### 5.4. Quali miscele figurano nell'elenco ristretto di comunicazione online?

La tabella sottostante elenca le miscele incluse nell'elenco ristretto di comunicazione online. GWP\*

Miscela	Costituenti	GWP*
R-404A	HFC-125: 44%; HFC-134a: 4%; HFC-143a: 52%	3 922
R-407A	HFC-32: 20%; HFC-125: 40%; HFC-134a: 40%	2 107
R-407C	HFC-32: 23%; HFC-125: 25%; HFC-134a: 52%	1 774
R-407F	HFC-32: 30%; HFC-125: 30%; HFC-134a: 40%	1 825
R-410A	HFC-32: 50%; HFC-125: 50%	2 088
R-413A	HFC-134a: 88%; PFC-218: 9%; R-600a: 3%	2 053
R-417A	HFC-125: 46,6%; HFC-134a: 50%; R-600: 3,4%	2 346
R-417B	HFC-125: 79%; HFC-134a: 18,3%; R600: 2,7%	3 027
R-422A	HFC-125: 85,1%; HFC-134a: 11,5%; R-600a: 3,4%	3 143
R-422B	HFC-125: 55%; HFC-134a: 42%; R-600a: 3%	2 526
R-422D	HFC-125: 65,1%; HFC-134a: 31,5%; R-600a: 3,4%	2 729
R-423A	HFC-134a: 53%; HFC-227ea: 47%	2 280
R-424A	HFC-125: 50,5%; HFC-134a: 47%; R-600: 1%; R-600a: 0,9%; R-601a: 0,6%	2 440
R-426A	HFC-125: 5,1%; HFC-134a: 93%; R-600: 1,3%; R-600a: 0,6%	1 508
R-427A	HFC-32: 15%; HFC-125: 25%; HFC-134a: 50%; HFC-143a: 10%	2 138
R-428A	HFC-125: 77,5%; HFC-143a: 20%; R-290: 0,6%; R-600a: 1,9%	3 607
R-434A	HFC-125: 63,2%; HFC-134a: 16%; HFC-143a: 18%; R-600a: 2,8%	3 245
R-437A	HFC-125: 19,5%; HFC-134a: 78,5%; R-600: 1,4%; R-601: 0,6%	1 805
R-438A	HFC-32: 8,5%; HFC-125: 45%; HFC-134a: 44,2%; R-600: 1,7%; R-601a: 0,6%	2 265
R-442A	HFC-32: 31%; HFC-125: 31%; HFC-134a: 30%; HFC-152a: 3%; HFC-227ea: 5%	1 888
R-507A	HFC-125: 50%; HFC-143a: 50%	3 985
R-508B	HFC-23: 46%; PFC-116: 54%	13 396

\*I valori del GWP riportati nella tabella sono arrotondati. Il sistema online calcola il GWP in base alla proporzione di ciascun costituente insieme ai GWP e al metodo di cui agli allegati I, II e IV del regolamento. I dettagli di questi allegati figurano alle sezioni 8, 9, 10 e 11 del presente documento.

#### 5.5. Come comunicare una miscela che non figura nell'elenco ristretto delle miscele?

Alla base del modulo **Gas**, nella parte **Definire nuove miscele non contenute nell'elenco ristretto**, selezionare  e poi:

- specificare il nome comune/la designazione industriale della miscela;
- selezionare i gas fluorurati a effetto serra predefiniti di cui agli allegati I o II del regolamento sui gas fluorurati<sup>31</sup> nel menu a discesa sulla sinistra e specificare la rispettiva percentuale di peso;
- selezionare gas non elencati negli allegati I o II del regolamento sui gas fluorurati<sup>32</sup> nel menu a discesa sulla destra e specificare le rispettive percentuali di peso.

Per altri componenti (non inclusi nel menu a discesa sulla destra) selezionare  e specificare il nome comune/la designazione industriale del componente in questione e specificare la percentuale di peso. È possibile aggiungere più componenti supplementari non inclusi negli allegati I e II.

<sup>31</sup> Gli allegati I o II sono elencati nelle sezioni 8 e 9 del presente documento.

<sup>32</sup> Per i gas non elencati nell'allegato I o II del regolamento sui gas fluorurati cfr. la sezione 11 del presente documento.

## 6. Comunicazione degli HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f)

Le imprese registrate come destinatarie di HFC esenti dall'obbligo di detenzione di quote ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento, in genere non devono comunicare queste quantità (le eccezioni, come le imprese di distruzione o utilizzatori di materie prime sono illustrate sotto). Per contro, le imprese fornitrici di HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), continuano a essere soggette all'obbligo di comunicazione totale delle quantità. Le imprese fornitrici di HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f) devono indicare inoltre le imprese cui sono stati forniti i gas.

### 6.1. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) (importazione a fini di distruzione)

In qualità di **importatore** di HFC a fini di distruzione è necessario:

- comunicare le importazioni totali nel modulo I<sup>33</sup>, sezione 2A<sup>33</sup>;
- comunicare e identificare l'impresa di distruzione destinataria (che potrebbe essere la propria impresa) nel modulo II, sezione 5A<sup>33</sup>;
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa di distruzione destinataria sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa di distruzione destinataria non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- comunicare nel modulo III, sezione 6<sup>33</sup>, le applicazioni previste nella linea 6B (distruzione).

In qualità di **impresa di distruzione** destinataria di HFC importati a fini di distruzione: comunicare la distruzione totale nel modulo VI, sezione 8<sup>33</sup>; non occorre specificare i quantitativi esentati.

### 6.2. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b) (uso come materia prima)

Fare attenzione alla definizione di materia prima (cfr. la domanda 2.5). In particolare, l'espansione della schiuma non è considerato uso come materia prima.

In qualità di **produttore/importatore** di HFC per uso come materia prima occorre:

- comunicare nel modulo I, sezioni 1 e 2<sup>33</sup> la produzione e le importazioni totali;
- comunicare nel modulo II, sezione 5B e identificare l'impresa destinataria per uso come materia prima (che potrebbe essere la propria impresa);
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa destinataria per uso come materia prima sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa destinataria per uso come materia prima non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- comunicare nel modulo III, sezione 6, le applicazioni previste nella linea 6L (uso come materia prima).

In qualità di **impresa** destinataria di HFC **che fa uso della materia prima** è necessario:

- comunicare l'uso totale come materia prima nel modulo VI, sezione 7A; non occorre specificare i quantitativi esentati.

---

<sup>33</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

### **6.3. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), a fini di esportazione**

Quale **importatore/produttore** che fornisce HFC ad un'impresa di esportazione occorre:

- comunicare nel modulo I, sezioni 1 e 2<sup>34</sup>, la produzione e le importazioni totali;
- comunicare nel modulo II, sezione 5C\_esentati<sup>34</sup> e identificare l'impresa destinataria;
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa di esportazione sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa di esportazione destinataria non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- riconoscere il proprio obbligo di verifica di questa operazione entro il 30 giugno (contrassegnare la casella nel modulo II, sezione 5C\_esentati);
- allegare alla propria relazione un documento di verifica (procedura di caricamento nel modulo II, sezione 5C\_esentati). Se i documenti di verifica non sono pronti al momento della comunicazione: si tratta di un obbligo giuridico da soddisfare entro il 30 giugno di ogni anno e tali documenti devono essere messi a disposizione in ogni momento successivo su richiesta. Si raccomanda pertanto di caricare il documento direttamente non appena disponibile;
- comunicare nel modulo III, sezione 6, le applicazioni previste nella linea 6A (esportazioni)<sup>34</sup>.

In qualità di **esportatore**, occorre comunicare le esportazioni totali nel modulo I, sezione 3°; non occorre specificare le quantità esentate.

Si tenga presente che l'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), non si applica alle imprese che esportano parte delle proprie importazioni. In tal caso, le imprese non comunicano queste quantità nel modulo II, sezione 5C\_esentati, bensì nel modulo I, sezione 3B<sup>34</sup> (cfr. la domanda 4.15).

### **6.4. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d) (materiale militare)**

In qualità di **importatore/produttore** di HFC per gli usi esentati, è necessario:

- comunicare nel modulo I, sezioni 1 e 2<sup>34</sup> la produzione e le importazioni totali;
- comunicare nel modulo II, sezione 5D, e identificare le imprese destinatarie (può trattarsi della propria impresa);
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa destinataria sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa destinataria non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- comunicare nel modulo III, sezione 6, le applicazioni previste nella linea 6C (materiale militare).

Le imprese destinatarie di HFC esentati non devono comunicare questa attività.

### **6.5. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 12, lettera e) (fabbricazione di semiconduttori)**

In qualità di **importatore /produttore** di HFC per gli usi esentati, occorre:

- comunicare nel modulo I, sezioni 1 e 2<sup>34</sup> la produzione e le importazioni totali;
- comunicare nel modulo II, sezione 5E, e identificare le imprese destinatarie (può trattarsi della propria impresa);
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa destinataria sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa destinataria non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- comunicare nel modulo III, sezione 6, le applicazioni previste nella linea 6M (fabbricazione di semiconduttori).

---

<sup>34</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

Le imprese destinatarie di HFC esentati non devono comunicare questa attività.

#### **6.6. HFC esentati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f) (aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici)**

Si tenga presente che l'obbligo di comunicare tali usi riguarda la relazione del 2015 sulle attività del 2014 (anche se l'esenzione non entrerà in vigore prima del 1° gennaio 2018).

In qualità di **produttore/importatore** di HFC per uso come aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici, occorre:

- comunicare nel modulo I<sup>35</sup>, sezioni<sup>36</sup> 1 e 2, la produzione e le importazioni totali;
- comunicare nel modulo II, sezione 5F e identificare le imprese destinatarie (potrebbe trattarsi della propria impresa);
- assicurarsi, prima di compilare il questionario, che l'impresa destinataria sia registrata nel registro, altrimenti l'impresa destinataria non sarà accettata nel questionario e non sarà possibile comunicare l'esenzione;
- comunicare nel modulo III, sezione 6, le applicazioni previste nella linea 6J (aerosol - dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici).

Le imprese destinatarie di HFC esentati non devono comunicare questa attività.

## **7. Società affiliate, riservatezza commerciale e verifica**

### **7.1. Occorre comunicare le società affiliate dell'impresa?**

La comunicazione delle società affiliate dell'impresa è volontaria. Può tuttavia essere pertinente fornire queste informazioni se si desidera l'applicazione di regole più rigorose in materia di riservatezza. Ciò potrebbe essere utile qualora sussista il timore che i concorrenti acquisiscano informazioni sulle proprie attività commerciali dai dati aggregati per il fatto che le due imprese sono affiliate.

Per quanto riguarda la riservatezza commerciale, quando due imprese comunicano coerentemente le reciproche affiliazioni, tali imprese saranno trattate come un unico gruppo aziendale. Nei casi in cui più di due imprese appartengono ad un gruppo aziendale, una serie di affiliazioni 1:1 confermate sarà sufficiente per far sì che tutte le imprese interessate siano considerate come un unico gruppo. Quando un'impresa non comunica le società affiliate, sarà trattata come singolo gruppo aziendale a sé stante.

Pertanto, il criterio per stabilire se le imprese devono considerarsi affiliate è verificare se si scambierebbero i dati comunicati. Le informazioni sull'affiliazione aziendale possono essere modificate con ogni nuova relazione. È sufficiente la comunicazione reciproca nel modulo web sull'affiliazione da entrambe le parti. Non sono necessari ulteriori documenti legali.

### **7.2. Quando devo identificare i miei partner commerciali?**

Nel modulo di comunicazione devono essere identificate altre imprese in diversi casi, quali:

- imprese destinatarie di HFC esentati dalla quota (da individuare nella relazione del produttore/importatore);
- imprese destinatarie di HFC forniti ai fabbricanti UE di prodotti o apparecchiature per la successiva esportazione dall'UE (comunicazione volontaria, da individuare nella relazione del produttore/importatore);

---

<sup>35</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>36</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

- imprese che distruggono sottoprodotti recuperati o prodotti indesiderati (da individuare nella relazione del produttore);
- imprese cui sono rilasciate o che rilasciano autorizzazioni per l'uso di quote (rilevante soltanto per la comunicazione delle operazioni del 2015 e anni successivi);
- imprese esportatrici di HFC coperti da quote usati per la carica di apparecchiature importate (rilevante soltanto per la comunicazione delle operazioni del 2015 e anni successivi).

### **7.3. Come identificare i partner commerciali o le società affiliate?**

Per le imprese stabilite nell'UE occorre fornire il nome dell'impresa e il numero di partita IVA (che comprende l'indicazione dello Stato membro dell'UE interessato).

Per le imprese non stabilite nell'UE, il nome dell'impresa deve essere accompagnato

- dal paese non appartenente all'UE in cui l'impresa è stabilita,
- dal codice di registrazione (formato: 5-6 cifre) dell'impresa. Questo è reperibile dal profilo impresa attraverso il [portale F-gas \(https://webgate.ec.europa.eu/ods2/\)](https://webgate.ec.europa.eu/ods2/) sul sito Internet della Commissione europea;
- il nome del rappresentante esclusivo di quell'impresa nell'UE;
- il numero di partita IVA del rappresentante esclusivo.

### **7.4. I dati richiesti sono commercialmente sensibili. Come saranno trattati?**

La Commissione e l'AEA hanno messo a punto procedure per garantire la rigorosa riservatezza di tutti i dati relativi alle singole imprese. I dati comunicati sono conservati in una banca dati riservata.

Nessuna informazione riconducibile a una specifica impresa viene divulgata al pubblico. Prima di essere messi a disposizione del pubblico, tutti i dati trasmessi dall'impresa sono aggregati in relazioni di sintesi, garantendo la protezione dei dati che si basano significativamente sulle informazioni trasmesse da meno di tre gruppi di imprese. Per i gruppi di imprese o affiliazioni; cfr. la domanda 7.1.

Le informazioni sull'affiliazione di imprese sono usate dall'AEA al solo fine di stabilire se possano essere pubblicati dati aggregati (quali totali di particolari gas). Le statistiche sui gas soggetti a comunicazione non saranno pubblicate, a meno che i dati aggregati pertinenti si basino significativamente sui dati comunicati dalle imprese di almeno tre gruppi di imprese. In questo contesto, il termine "significativamente" significa anche che i gruppi di imprese i cui dati comunicati arrivano a meno del 5% del valore aggregato totale saranno ignorati nel conteggio dei gruppi di imprese.

Si tenga presente, tuttavia, che la Commissione e l'AEA possono ricevere richieste individuali d'accesso ai dati riservati. In tali casi esiste una procedura legale che prevede la consultazione delle imprese interessate. La procedura è conforme:

- al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, o
- al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

### **7.5. Devo presentare la verifica della relazione?**

Possono essere richiesti tre tipi di documenti di verifica o di informazione:

- A. verifica dell'intera relazione (può applicarsi ai produttori e importatori di HFC);
- B. verifica delle forniture di HFC esentati dalla quota agli esportatori comunicate nel modulo II<sup>37</sup>, sezione 5C\_esentati<sup>38</sup> (può applicarsi ai produttori e importatori di HFC);
- C. documentazione trasparente del calcolo delle quantità dei gas soggetti a comunicazione immessi in commercio contenute nelle apparecchiature e nei prodotti importati, comunicate nel modulo VII (si applica agli importatori di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria o a pompe di calore contenenti HFC).

#### A. Verifica dell'intera relazione

A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento, l'intera relazione deve essere verificata nel caso in cui la quantità di HFC immessi in commercio (come calcolati automaticamente nel modulo IV, sezione 9C) sia superiore a 10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente. L'impresa deve conservare la relazione di verifica per almeno cinque anni e metterla a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione. Le imprese che superano questa soglia sono tenute a riconoscere quest'obbligo contrassegnando una casella nel modulo IV.

La scadenza per la messa a disposizione del documento di verifica è il 30 giugno, mentre la scadenza per la comunicazione è il 31 marzo.

Tuttavia, nel caso in cui il documento di verifica sia disponibile entro la data di scadenza della comunicazione, le imprese hanno l'opzione di allegare il documento di verifica alla loro relazione attraverso il caricamento del documento nel modulo IV. A tal fine, le imprese possono stampare il proprio progetto di relazione, far verificare tale documento e caricare una copia elettronica della relazione di verifica nel BDR.

Altrimenti, le imprese devono essere pronte a mettere la relazione di verifica, su richiesta, a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione in ogni momento dopo la scadenza del 30 giugno.

#### B. Verifica delle forniture di HFC esenti da quota agli esportatori

A norma dell'allegato V e dell'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento, qualsiasi operazione riportata nel modulo II, sezione 5C\_esentati, per l'esenzione delle quote di HFC di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), la fornitura all'esportatore di HFC sfusi deve essere verificata. L'impresa deve conservare la relazione di verifica per almeno cinque anni e metterla a disposizione, su richiesta, dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione. Le imprese che superano questa soglia sono tenute a riconoscere quest'obbligo contrassegnando una casella nel modulo II (cfr. anche la domanda 6.3).

Il termine stabilito per la messa a disposizione del documento di verifica è il 30 giugno, mentre la scadenza per la comunicazione è il 31 marzo.

Tuttavia, nel caso in cui il documento di verifica sia disponibile in tempo entro la data di scadenza della comunicazione, le imprese possono scegliere di allegare il documento di verifica alla loro relazione attraverso il caricamento del documento nel modulo II.

Altrimenti, le imprese devono essere pronte, su richiesta, a mettere la relazione di verifica a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro interessato e della Commissione in ogni momento dopo la scadenza del 30 giugno.

- C. Documentazione trasparente delle importazioni di gas soggetti a comunicazione contenuti in prodotti o apparecchiature importati

---

<sup>37</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

<sup>38</sup> Cfr. la nota 5 alla pagina 9.

Le imprese che immettono in commercio HFC contenuti in apparecchiature importate<sup>39</sup> sono obbligate a fornire un'ulteriore documentazione. Le informazioni fornite devono documentare in modo trasparente le quantità di HFC comunicate, ad esempio sulla base dei numeri delle apparecchiature importate e delle specifiche cariche (cfr. la domanda 4.13). Ciò può avvenire attraverso il caricamento di un documento nel modulo VII.

---

<sup>39</sup> Quali apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o a pompa di calore (compresi i componenti) e/o altri prodotti/apparecchiature.

## 8. Gas soggetti a comunicazione elencati nell'allegato I del regolamento

Gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato I del regolamento 517/2014, rispettivo numero CAS e applicazioni più comuni

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP <sup>40</sup>	Numero CAS	Applicazioni più comuni
Sezione 1: Idrofluorocarburi (HFC)					
HFC-23	trifluorometano (fluoroform)	CHF <sub>3</sub>	14800	75-46-7	Refrigerante a bassa temperatura Estinguente per protezione antincendio
HFC-32	difluorometano	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	675	75-10-5	Componente di miscela per refrigeranti
HFC-41	fluorometano (metilfluoruro)	CH <sub>3</sub> F	92	593-53-3	Fabbricazione di semiconduttori
HFC-125	pentafluoretano	CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	3500	354-33-6	Componente di miscela per refrigeranti Estinguente per protezione antincendio
HFC-134	1,1,2,2-tetrafluoroetano	CHF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	1100	359-35-3	Attualmente nessuna applicazione comune
HFC-134a	1,1,1,2-tetrafluoroetano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>3</sub>	1430	811-97-2	Refrigerante Componente di miscela per refrigeranti Solvente di estrazione Propellente per aerosol a uso medico e tecnico Componente di agente di espansione per schiume di polistirene estruso (XPS) e poliuretano (PUR)
HFC-143	1,1,2- trifluoroetano	CH <sub>2</sub> FCHF <sub>2</sub>	353	430-66-0	Attualmente nessuna applicazione comune
HFC-143a	1,1,1- trifluoroetano	CH <sub>3</sub> CF <sub>3</sub>	4470	420-46-2	Componente di miscela per refrigeranti
HFC-152	1,2- difluoretano	CH <sub>2</sub> FCH <sub>2</sub> F	53	624-72-6	Non utilizzato comunemente

<sup>40</sup> Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (*Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC*), se non altrimenti indicato.

Comunicazioni delle imprese sui gas fluorurati a effetto serra – Domande frequenti

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP <sup>40</sup>	Numero CAS	Applicazioni più comuni
HFC-152a	1,1- difluoretano	CH <sub>3</sub> CHF <sub>2</sub>	124	75-37-6	Propellente per aerosol a uso tecnico specialistico Componente di agente di espansione per schiume di polistirene estruso (XPS) Refrigerante
HFC-161	fluoretano (etilfluoruro)	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> F	12	353-36-6	Non utilizzato comunemente. Testato come alternativa all'R22, non utilizzato su scala commerciale
HFC-227ea	1,1,1,2,3,3,3- eptafluoropropano	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>3</sub>	3220	431-89-0	Refrigerante Propellente per aerosol a uso medico Estinguente per protezione antincendio Agente di espansione per schiume
HFC-236cb	1,1,1,2,2,3- esafluoropropano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1340	677-56-5	Refrigerante Agente di espansione
HFC-236ea	1,1,1,2,3,3- esafluoropropano	CHF <sub>2</sub> CHFCF <sub>3</sub>	1370	431-63-0	Refrigerante Agente di espansione
HFC-236fa	1,1,1,3,3,3- esafluoropropano	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	9810	690-39-1	Estinguente per protezione antincendio Refrigerante
HFC-245ca	1,1,2,2,3- pentafluoropropano	CH <sub>2</sub> FCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	693	679-86-7	Refrigerante Agente di espansione
HFC-245fa	1,1,1,3,3- pentafluoropropano	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1030	460-73-1	Agente di espansione della schiuma per poliuretano (PUR) Solvente per applicazioni specializzate
HFC-365 mfc	1,1,1,3,3- pentafluorobutano	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	794	406-58-6	Agente di espansione della schiuma per poliuretano (PUR) e schiume fenoliche Componente di miscela per solventi
HFC-43-10 mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- decafluoropentano	CF <sub>3</sub> CHFCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	1640	138495-42-8	Solvente per applicazioni specializzate Agente di espansione per schiume

Comunicazioni delle imprese sui gas fluorurati a effetto serra – Domande frequenti

Designazione industriale	Denominazione chimica (nome comune)	Formula chimica	GWP <sup>40</sup>	Numero CAS	Applicazioni più comuni
Sezione 2: Perfluorocarburi (PFC)					
PFC-14	tetrafluorometano (perfluorometano, carbontetrafluoruro)	CF <sub>4</sub>	7390	75-73-0	Fabbricazione di semiconduttori Estinguente per protezione antincendio
PFC-116	esafluoretano (perfluoroetano)	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	12200	76-16-4	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-218	ottafluoropropano (perfluoropropano)	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	8830	76-19-7	Fabbricazione di semiconduttori
PFC-3-1-10 (R-31-10)	decafluorobutano (perfluorobutano)	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	8860	355-25-9	Ricerche nel settore della fisica Estinguente per protezione antincendio
PFC-4-1-12 (R-41-12)	dodecafluoropentano (perfluoropentano)	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	9160	678-26-2	Solvente per pulizie di precisione Refrigerante a uso ridotto
PFC-5-1-14 (R-51-14)	tetradecafluoroesano (perfluoroesano)	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	9300	355-42-0	Fluido refrigerante in applicazioni specializzate Solvente
PFC-c-318	ottafluorociclobutano (perfluorociclobutano)	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	10300	115-25-3	Fabbricazione di semiconduttori
Sezione 3: Altri composti perfluorurati					
	esafluoruro di zolfo	SF <sub>6</sub>	22800	2551-62-4	Gas isolante in commutatori ad alta tensione Gas inerte per la produzione di magnesio Incisione e pulizia nel settore della industria dei semiconduttori

## 9. Altri gas fluorurati a effetto serra elencati nell'allegato II del regolamento

Fonte, Allegato II - Altri gas fluorurati a effetto serra soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 19 [del regolamento n. 517/2014]

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP <sup>41</sup>
Sezione 1: Idro(cloro)fluorocarburi insaturi		
HFC-1234yf	CF <sub>3</sub> CF=CH <sub>2</sub>	4 <sup>42</sup>
HFC-1234ze	trans — CHF=CHCF <sub>3</sub>	7 <sup>42</sup>
HFC-1336mzz	CF <sub>3</sub> CH=CHCF <sub>3</sub>	9
HCFC-1233zd	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	4,5
HCFC-1233xf	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> ClF <sub>3</sub>	1 <sup>43</sup>
Sezione 2: Eteri e alcoli fluorurati		
HFE-125	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	14900
HFE-134	CHF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	6320
HFE-143°	CH <sub>3</sub> OCF <sub>3</sub>	756
HCFE-235da2 (isofluorano)	CHF <sub>2</sub> OCHClCF <sub>3</sub>	350
HFE-245cb2	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	708
HFE-245fa2	CHF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	659
HFE-254cb2	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	359
HFE-347 mcc3 (HFE-7000)	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	575
HFE-347pcf2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	580
HFE-356pcc3	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	110
HFE-449sl (HFE-7100)	C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> OCH <sub>3</sub>	297
HFE-569sf2 (HFE-7200)	C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	59
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x) HG-11	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OC <sub>2</sub> F <sub>4</sub> OCHF <sub>2</sub>	1870
HFE-236ca12 (HG-10)	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	2800
HFE-338pcc13 (HG-01)	CHF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub>	1500
HFE-347mmy1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CFOCH <sub>3</sub>	343
2,2,3,3,3- pentafluoropropanolo	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH	42
bis(trifluorometil)-metanolo	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH	195
HFE-227ea	CF <sub>3</sub> CHFOCF <sub>3</sub>	1540

<sup>41</sup> Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.

<sup>42</sup> Potenziale di riscaldamento globale secondo la relazione di valutazione 2010 del gruppo di esperti per la valutazione scientifica del protocollo di Montreal, tabelle 1-11, che cita due riferimenti scientifici sottoposti a valutazione *inter pares*. [http://ozone.unep.org/Assessment\\_Panels/SAP/Scientific\\_Assessment\\_2010/index.shtml](http://ozone.unep.org/Assessment_Panels/SAP/Scientific_Assessment_2010/index.shtml)

<sup>43</sup> Valore di default, potenziale di riscaldamento globale non ancora disponibile.

Comunicazioni delle imprese sui gas fluorurati a effetto serra – Domande frequenti

Nome comune/designazione industriale	Formula chimica	GWP <sup>41</sup>
HFE-236ea2 (desfluorano)	CHF <sub>2</sub> OCHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	989
HFE-236fa	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	487
HFE-245fa1	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	286
HFE 263fb2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-329 mcc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	919
HFE-338 mcf2	CF <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	552
HFE-338mmz1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCHF <sub>2</sub>	380
HFE-347 mcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	374
HFE-356 mec3	CH <sub>3</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub>	101
HFE-356mm1	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCH <sub>3</sub>	27
HFE-356pcf2	CHF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	265
HFE-356pcf3	CHF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> CHF <sub>2</sub>	502
HFE 365 mcf3	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>3</sub>	11
HFE-374pc2	CHF <sub>2</sub> CF <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	557
	- (CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH (OH) -	73
Sezione 3: Altri composti perfluorurati		
etere perfluoropolimetilisopropilico (PFPMIE)	CF <sub>3</sub> OCF(CF <sub>3</sub> )CF <sub>2</sub> OCF <sub>2</sub> OCF <sub>3</sub>	10300
trifluoruro di azoto	NF <sub>3</sub>	17200
trifluorometil pentafluoruro di zolfo	SF <sub>5</sub> CF <sub>3</sub>	17700
perfluorociclopropano	c-C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	17340 <sup>44</sup>

## 10. Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela

Fonte, Allegato IV - Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela [del regolamento n. 517/2014]

Il GWP totale di una miscela è calcolato come la media ponderata ottenuta dalla somma delle frazioni di peso delle singole sostanze moltiplicate per il rispettivo potenziale di riscaldamento globale, salvo altrimenti specificato, comprese le sostanze che non sono gas fluorurati a effetto serra.

$$\Sigma [(sostanza X\% \times GWP) + (sostanza Y\% \times GWP) + \dots (sostanza N\% \times GWP)]$$

dove % è il contributo in peso con una tolleranza pari a  $\pm 1\%$ .

Ad esempio: applicando la formula a una miscela di gas consistente al 60% di etere dimetilico, al 10% di HFC-152a e al 30% di isobutano:

$$\Sigma (60\% \times 1) + (10\% \times 124) + (30\% \times 3)$$

→\; GWP complessivo = 13,9

<sup>44</sup> Valore minimo secondo la quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC).

Il GWP delle seguenti sostanze non fluorurate (sezione 11) sono utilizzati per calcolare il GWP delle miscele. Per altre sostanze non elencate negli allegati si applica un valore predefinito di 0.

## 11. GWP di gas non fluorurati di cui all'allegato IV del regolamento

Fonte: Allegato IV – Metodo di calcolo del GWP totale di una miscela [del regolamento n. 517/2014]:

Nome comune	Designazione industriale	Formula chimica	GWP <sup>45</sup>
Metano		CH <sub>4</sub>	25
Ossido di azoto		N <sub>2</sub> O	298
Dimetiletere	E-170	CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub>	1
Cloruro di metilene		CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	9
Cloruro di metile		CH <sub>3</sub> Cl	13
Cloroformio		CHCl <sub>3</sub>	31
Etano	R-170	CH <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	6
Propano	R-290	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	3
Butano	R-600	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	4
Isobutano	R-600°	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	3
Pentano	R-601	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	5 <sup>46</sup>
Isopentano	R-601°	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	5 <sup>46</sup>
Etossietano (etere dietilico)	R-610	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	4
Formiato di metile	R-611	HCOOCH <sub>3</sub>	25
Idrogeno	R-702	H <sub>2</sub>	6
Ammoniaca	R-717	NH <sub>3</sub>	0
Etilene	R-1150	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	4
Propilene	R-1270	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub>	2
Ciclopentano		C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>	5 <sup>46</sup>

<sup>45</sup> Sulla base della quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC), se non altrimenti indicato.

<sup>46</sup> Sostanza non elencata nella quarta relazione di valutazione adottata dal gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, valore predefinito sulla base dei GWP di altri idrocarburi.

## 12. Miscele comuni

Elenco delle miscele comuni tratto dalle Linee guida 2006 IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, volume 3: Processi industriali e uso dei prodotti, tabella 7.8, pag. 7.44. Solo 10 di queste miscele sono incluse nell'elenco ristretto per la comunicazione online, cfr. la domanda 5.4.

Miscela	Costituenti	Composizione (%)	Inclusa nell'elenco ristretto di comunicazione online
R-400	CFC-12/CFC-114	Deve essere specificata <sup>1</sup>	No
R-401A	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(53.0/13.0/34.0)	No
R-401B	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(61.0/11.0/28.0)	No
R-401C	HCFC-22/HFC-152a/HCFC-124	(33.0/15.0/52.0)	No
R-402A	HFC-125/HC-290/HCFC-22	(60.0/2.0/38.0)	No
R-402B	HFC-125/HC-290/HCFC-22	(38.0/2.0/60.0)	No
R-403A	HC-290/HCFC-22/PFC-218	(5.0/75.0/20.0)	No
R-403B	HC-290/HCFC-22/PFC-218	(5.0/56.0/39.0)	No
R-404A	HFC-125/HFC-143a/HFC-134°	(44.0/52.0/4.0)	Sì
R-405A	HCFC-22/ HFC-152a/ HCFC-142b/PFC-318	(45.0/7.0/5.5/42.5)	No
R-406A	HCFC-22/HC-600a/HCFC-142b	(55.0/4.0/41.0)	No
R-407A	HFC-32/HFC-125/HFC-134°	(20.0/40.0/40.0)	Sì
R-407B	HFC-32/HFC-125/HFC-134°	(10.0/70.0/20.0)	No
R-407C	HFC-32/HFC-125/HFC-134°	(23.0/25.0/52.0)	Sì
R-407D	HFC-32/HFC-125/HFC-134°	(15.0/15.0/70.0)	No
R-407E	HFC-32/HFC-125/HFC-134°	(25.0/15.0/60.0)	No
R-408°	HFC-125/HFC-143a/HCFC-22	(7.0/46.0/47.0)	No
R-409°	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	(60.0/25.0/15.0)	No
R-409B	HCFC-22/HCFC-124/HCFC-142b	(65.0/25.0/10.0)	No
R-410°	HFC-32/HFC-125	(50.0/50.0)	Sì
R-410B	HFC-32/HFC-125	(45.0/55.0)	No
R-411°	HC-1270/HCFC-22/HFC-152°	(1.5/87.5/11.0)	No
R-411B	HC-1270/HCFC-22/HFC-152°	(3.0/94.0/3.0)	No
R-411C	HC-1270/HCFC-22/HFC-152°	(3.0/95.5/1.5)	No
R-412°	HCFC-22/PFC-218/HCFC-142b	(70.0/5.0/25.0)	No
R-413°	PFC-218/HFC-134a/HC-600°	(9.0/88.0/3.0)	Sì
R-414°	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	(51.0/28.5/4.0/16.5)	No
R-414B	HCFC-22/HCFC-124/HC-600a/HCFC-142b	(50.0/39.0/1.5/9.5)	No
R-415°	HCFC-22/HFC-152°	(82.0/18.0)	No
R-415B	HCFC-22/HFC-152°	(25.0/75.0)	No
R-416°	HFC-134a/HCFC-124/HC-600	(59.0/39.5/1.5)	No
R-417°	HFC-125/HFC-134a/HC-600	(46.6/50.0/3.4)	Sì
R-418°	HC-290/HCFC-22/HFC-152°	(1.5/96.0/2.5)	No
R-419°	HFC-125/HFC-134a/HE-E170	(77.0/19.0/4.0)	No
R-420°	HFC-134a/HCFC-142b	(88.0/12.0)	No
R-421°	HFC-125/HFC-134°	(58.0/42.0)	No
R-421B	HFC-125/HFC-134°	(85.0/15.0)	No
R-422°	HFC-125/HFC-134a/HC-600°	(85.1/11.5/3.4)	Sì
R-422B	HFC-125/HFC-134a/HC-600°	(55.0/42.0/3.0)	Sì

Comunicazioni delle imprese sui gas fluorurati a effetto serra – Domande frequenti

Miscela	Costituenti	Composizione (%)	Inclusa nell'elenco ristretto di comunicazione online
R-422C	HFC-125/HFC-134a/HC-600°	(82.0/15.0/3.0)	No
R-500	CFC-12/HFC-152°	(73.8/26.2)	No
R-501	HCFC-22/CFC-12	(75.0/25.0)	No
R-502	HCFC-22/CFC-115	(48.8/51.2)	No
R-503	HFC-23/CFC-13	(40.1/59.9)	No
R-504	HFC-32/CFC-115	(48.2/51.8)	No
R-505	CFC-12/HCFC-31	(78.0/22.0)	No
R-506	CFC-31/CFC-114	(55.1/44.9)	No
R-507°	HFC-125/HFC-143°	(50.0/50.0)	Yes
R-508°	HFC-23/PFC-116	(39.0/61.0)	No
R-508B	HFC-23/PFC-116	(46.0/54.0)	Yes
R-509°	HCFC-22/PFC-218	(44.0/56.0)	No

<sup>1</sup> R-400 può avere diverse proporzioni di CFC-12 e CFC-114. Deve essere specificata la composizione esatta, ad esempio R-400 (60/40).

**Fonte:** Linee guida 2006 IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, volume 3: Processi industriali e uso dei prodotti, tabella 7.8, pag. 7.44.

### 13. Categorie di prodotti o di apparecchiature

L'elenco sottostante riproduce le categorie di prodotti e di apparecchiature così come specificate nella sezione 11 del regolamento di esecuzione.

L'espressione "progettazione diretta" fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-aria, acqua-aria, salamoia-aria; l'espressione "progettazione indiretta" fa riferimento nella fattispecie ai sistemi aria-acqua, acqua-acqua, salamoia-acqua, comprese le pompe di calore idroniche.

<b>Sezione 11: categorie di prodotti o apparecchiature</b>	
<b>11A</b>	<b>Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento</b>
	<b>Progettazione diretta</b>
	<b>Unità singole/monoblocco</b>
11A1	di tipo amovibile
11A2	per il montaggio sul tetto
11A3	di altro tipo
	<b>Unità split singole</b>
11A4	caricate con 3 o più kg di refrigerante
11A5	caricate con meno di 3 kg di refrigerante
11A6	Unità multisplit
	<b>Progettazione indiretta</b>
	<b>Unità singole/monoblocco</b>
11A7	per uso domestico
11A8	per uso commerciale
11A9	per usi diversi
	<b>Unità split</b>
11A10	per uso domestico
11A11	per uso commerciale o industriale
11A12	per usi diversi
	<b>Progettazione sia diretta che indiretta</b>
11A13	Unità singole/monoblocco
11A14	Unità split
<b>11B</b>	<b>Apparecchiature fisse per la refrigerazione o il raffreddamento o il riscaldamento di processo</b>
	<b>Apparecchiature fisse per la refrigerazione</b>
	<b>Progettazione diretta</b>
	<b>Unità singole/monoblocco</b>
11B1	per uso domestico
11B2	per uso commerciale o industriale
11B3	per usi diversi
	<b>Unità split</b>
11B4	per uso commerciale o industriale
11B5	per usi diversi
	<b>Progettazione indiretta</b>
	<b>Unità singole/monoblocco</b>
11B6	per uso commerciale o industriale
11B7	per usi diversi
	<b>Unità split</b>
11B8	per uso commerciale o industriale
11B9	per usi diversi
	<b>Progettazione sia diretta che indiretta</b>
11B10	Unità singole/monoblocco
11B11	Unità split
	<b>Apparecchiature fisse per il raffreddamento o il riscaldamento di processo</b>
11B12	progettazione diretta
11B13	progettazione indiretta
11B14	progettazione sia diretta che indiretta
<b>11C</b>	<b>Asciugatrici a pompa di calore</b>
<b>11D</b>	<b>Apparecchiature fisse per il riscaldamento/condizionamento d'aria, comprese le pompe di calore, nonché apparecchiature di raffreddamento</b>

<b>Sezione 11: categorie di prodotti o apparecchiature</b>	
	<b>(HACR) per usi diversi</b>
11D1	progettazione diretta
11D2	progettazione indiretta
11D3	progettazione sia diretta che indiretta
<b>11E</b>	<b>Apparecchiature mobili per la refrigerazione</b>
11E1	per veicoli commerciali leggeri refrigerati (ad esempio furgoni)
11E2	per veicoli commerciali pesanti refrigerati (compresi camion e rimorchi)
11E3	per navi refrigerate
11E4	Altre apparecchiature mobili di refrigerazione
<b>11F</b>	<b>Apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria</b>
11F1	destinate alle autovetture
11F2	destinate agli autobus
11F3	destinate ai furgoni (veicoli commerciali leggeri)
11F4	destinate ai camion e ai rimorchi (veicoli commerciali pesanti)
11F5	destinate a veicoli e macchinari per uso agricolo, forestale ed edile
11F6	destinate ai veicoli su rotaia
11F7	destinate alle navi
11F8	destinate agli aeromobili e agli elicotteri
11F9	Altre apparecchiature mobili per il condizionamento d'aria
<b>11H</b>	<b>Schiume</b>
11H1	Polistirene estruso (XPS) (ad esempio per pannelli isolanti)
11H2	Poliuretano (PU) (ad esempio per pannelli isolanti)
11H3	Schiuma monocomponente (OCF)
11H4	Altre schiume
<b>11I</b>	<b>Apparecchiature per la protezione antincendio (compresi i sistemi incorporati nei veicoli)</b>
<b>11J</b>	<b>Aerosol medici o farmaceutici</b>
<b>11K</b>	<b>Aerosol non medici</b>
<b>11L</b>	<b>Apparecchiature mediche (esclusi aerosol)</b>
<b>11M</b>	<b>Commutatori per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica</b>
<b>11N</b>	<b>Altre apparecchiature per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica</b>
<b>11O</b>	<b>Acceleratori di particelle</b>
<b>11P</b>	<b>Altri prodotti e apparecchiature contenenti i gas elencati nell'allegato I o nell'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014</b>

## 14. Dove è possibile reperire maggiori informazioni sugli obblighi di comunicazione in materia di gas?

La Commissione europea ha incaricato l'AEA di gestire l'annuale [esercizio di comunicazione dei gas fluorurati da parte delle imprese](#). Per ulteriori domande sui dati da comunicare in materia di gas si invita ad avvalersi dell'account di posta elettronica di supporto del BDR: [bdr.helpdesk@eea.europa.eu](mailto:bdr.helpdesk@eea.europa.eu).

Per questioni giuridiche correlate agli obblighi di comunicazione dei dati contattare:

i [Punti di contatto nazionali per i gas fluorurati](#)

([http://ec.europa.eu/clima/policies/gas/reporting/docs/1\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/clima/policies/gas/reporting/docs/1_national_contact_points_en.pdf)), in ciascuno Stato membro;

la Commissione europea, Direzione generale Azione per il clima (DG CLIMA) ([http://ec.europa.eu/clima/contact/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/clima/contact/index_en.htm)).